

Dipartimento Tutela Ambientale
e del Verde e Civile
23 OTT. 2012
P.ct. CL 72472

ROMA CAPITALE

ROMA CAPITALE
SEGRETARIATO-DIREZIONE GENERALE
25 OTT 2012
N. RC/.....17259

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 240 del 25 OTT. 2012

IL SINDACO

OGGETTO:

Provvedimenti per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico: limitazione della circolazione veicolare all'interno della Z.T.L. Anello Ferroviario.

VISTO

Il Dirigente della U. O. Tutela Inquinamento e Qualità ambientale
Dot. Bruno Cignini

Il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile

Dr. Tommaso Profeta

L'Assessore all'Ambiente
On. Marco Visconti

Il Segretario Generale

Dr. Liborio

Premesso che con Decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

che il D.Lgs n. 155/2010, all'art. 1 comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono, tra le altre istituzioni, anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

che, con deliberazione del Consiglio regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 351/99, pubblicato sul S.O. n. 60 al BUR n.11 del 20.03.2010;

che con deliberazione della Giunta capitolina n. 242 del 19/07/2011 sono stati approvati una serie di Provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico di tipo sia permanenti, che programmati nonché il Piano di Intervento Operativo per l'adozione di interventi emergenziali;

considerato che il Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/06/1999, ha individuato quattro fasce della città a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con maggiore pericolosità per le aree più centrali;

visti l'art.11 c.3 del D.Lgs n. 155/10 e l'art.25 delle Norme di Attuazione del succitato Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, inerenti la facoltà dei Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati per motivi connessi all'inquinamento atmosferico;

che la deliberazione di G.C. n. 242/2011 prevede l'adozione, a partire dal 1 novembre 2012, del provvedimento inerente l'estensione del divieto permanente di accesso e circolazione, all'interno della ZTL "anello ferroviario", ai seguenti veicoli a motore endotermico: autoveicoli alimentati a benzina "Euro 1", autoveicoli alimentati a gasolio "Euro 2", ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi "Euro 1";

considerato che sul territorio del Comune di Roma il traffico veicolare costituisce una delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici:

constatato che, pur essendosi verificata negli ultimi anni una significativa riduzione delle concentrazioni in aria di inquinanti come il biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene e per i quali non si registrano più superamenti dei valori limite;

considerato che per il PM10 si registra ancora un numero di superamenti (riferito all'anno civile) del valore limite giornaliero superiore a quello tollerato dalle norme vigenti e, per il biossido di azoto, superamenti di entrambi i limiti, riferiti sia della media annuale che al numero massimo di superamenti annuo della media oraria, previsti dalle stesse normative;

considerato che le situazioni più critiche si verificano soprattutto nel periodo invernale quando possono verificarsi, con maggiore frequenza, condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti a fronte di un quadro emissivo più gravoso determinato dai maggiori flussi di traffico e dall'utilizzo di impianti per il riscaldamento domestico quali fonti principali di inquinamento atmosferico del territorio di Roma;

atteso che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM₁₀) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

considerato, altresì, che i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni di polveri inalabili (PM₁₀) e di biossido di azoto (NO₂), per quanto premesso, potrebbero essere bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni;

considerato che il Dipartimento Mobilità e Trasporti provvederà all'adeguamento della già esistente segnaletica stradale, posta al confine dell'Anello Ferroviario;

che, nelle more dell'adeguamento della suddetta segnaletica, l'adozione del provvedimento volto al contenimento dell'inquinamento atmosferico, di cui alla D.G.C. n. 242/2011 risulta di natura contingibile ed urgente;

che l'esigenza di mettere in atto tutte le azioni preventive per garantire la tutela della salute della cittadinanza, dev'essere attuata in un quadro di valutazione complessiva degli aspetti inerenti al diritto alla mobilità e alla contingente situazione socio-economica che attualmente presenta criticità rilevanti;

che tali criticità, d'altro canto, determinano un decremento generale dell'uso dei carburanti con un intrinseco beneficio diretto in termini di riduzione delle emissioni inquinanti;

tenuto conto, altresì, del più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento, statuito dalla normativa ambientale a partire dalla Legge n. 349/86 istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal Decreto Legislativo n. 195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CEE, e, da ultimo, dal Decreto legislativo n.155/2010;

tenuto conto che le disposizioni che il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;

Visto l'art. 14 della L. 8/7/1986 n. 349;

Visto il D.P.R. del 26/08/1993 n.412 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo n. 155 del 13/8/2010;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n.767 del 01/08/2003;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 66 del 10/12/2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 218 del 18/05/2012;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/06/1999;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale nn. 790/2001; 797/2002, 615/2006, 185/2007, 562/2007 e 242/2011;

Visti gli artt. 13, 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 24 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 122 del 17/07/2000 e s.m.i.;

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 19/07/2011 inerente "Provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico: interventi permanenti, interventi programmati e Piano di Intervento Operativo per l'adozione di interventi emergenziali";

ORDINA

DAL 1 NOVEMBRE 2012 al 31 OTTOBRE 2013

FERMO RESTANDO quanto disciplinato in termini di CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI DI CUI alle D.G.C. nn. 790/2001 - 797/2002 - 615/2006 - 185/2007 - 562/2007 (autoveicoli benzina Euro 0; autoveicoli diesel Euro 0 - 1; ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote 2 e 4 tempi Euro 0)

il divieto di accesso e circolazione all'interno della "ZTL ANELLO FERROVIARIO" del P.G.T.U. (definita nell'Allegato I), **dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal lunedì al venerdì** (ad esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali) alle seguenti tipologie di veicoli:


- ❑ autoveicoli alimentati a **benzina "EURO 1"** (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 94/12/CEE e successive, oppure alla Direttiva 96/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 91/542/CEE – Fase II e successive);
- ❑ autoveicoli alimentati a **gasolio "EURO 2"** (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CEE – Riga A e successive);
- ❑ ciclomotori e motoveicoli **"EURO 1"**, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE - fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive).

Dal suddetto divieto di circolazione veicolare sono derogate le seguenti categorie:

1. dal **1° novembre 2012 fino al 31 ottobre 2013**: i ciclomotori e motoveicoli a due ruote, "EURO 1", dotati di motore a 4 T il cui conducente risulti residente nella ZTL "Anello Ferroviario";
2. dal **1° aprile 2013 fino al 31 ottobre 2013**: i ciclomotori e motoveicoli a due ruote, "EURO 1", dotati di motore a 4 T il cui conducente risulti NON residente nella ZTL "Anello Ferroviario";
3. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
4. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il pronto intervento per acqua, luce, gas telefono ed impianti per la regolazione del traffico, e al trasporto salme;
5. trasporto collettivo pubblico;
6. veicoli alimentati a metano e a GPL;
7. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
8. trasporto di partecipanti a cortei funebri adeguatamente motivato;
9. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
10. trasporto dei medici in servizio di emergenza, adeguatamente motivato, purchè muniti di contrassegno dell'Ordine dei medici;

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale, attesa la natura contingibile ed urgente degli stessi, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

Il Comando di Polizia Roma Capitale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.

IL SINDACO


ALLEGATO I

**Il presente Allegato costituisce parte integrante del Provvedimento di che trattasi.
Confini "Anello ferroviario"**

La Z.T.L. "Anello Ferroviario" di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, con cui è stato adottato, ai sensi del Codice della strada, il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), comprende l'area perimetrata dalle strade di confine, non soggette alla limitazione della circolazione di cui al presente provvedimento, come di seguito elencate:

Piazzale Maresciallo Giardino - Circonvallazione Clodia - Piazzale Clodio - Circonvallazione Clodia - Circonvallazione Trionfale - Piazzale degli Eroi - Via Cipro - Via M. Bragadin - Via Angelo Emo - Via Anastasio II - Piazza Pio XI - Via Satolli - Via F. Bernardini - Via Leone XIII - Via Piccolomini - Via di Villa Betania - Via Aurelia Antica - Via Leone XIII - Piazzetta del Bel Respiro - Via O. Gasparri - Circonvallazione Gianicolense - Piazza San Giovanni di Dio - Circonvallazione Gianicolense - Largo Ravizza - Circonvallazione Gianicolense - Piazzale Dunant - Circonvallazione Gianicolense - Piazza F. Biondo - Via degli Orti di Cesare - Via E. Rolli - Via Stradivari - Ponte Testaccio - Largo G.B. Marzi - Via A. Manuzio - Via B. Franklin - Via Galvani - Largo M. Gelsomini - Via Marmorata - Piazzale Porta San Paolo - Piazzale Ostiense - Viale Marco Polo - Via Roncinotto - Via Beccari - Via Cristoforo Colombo - Viale di Porta Ardeatina - Viale delle Mura Latine (tratto) - Via Talamone - Via Latina (tratto) - Piazza Galeria - Via Acaia - Piazza Armenia - Via Britannia - Piazza Tuscolo - Via Magna Grecia (tratto) - Via Gabi - Via Cerveteri - Piazza Re di Roma - Via Aosta - Via Monza - Via Nola - Viale Castrense (tratto di Via Casilina compreso tra il sovrappasso e Ponte Casilino si intende incluso nella ZTL) - Sopraelevata - Largo S. Passamonti - Circonvallazione Tiburtina - Piazzale della Stazione Tiburtina - Circonvallazione Nomentana - Via Tembien - Viale Etiopia - Piazza Addis Abeba - Viale Etiopia - Piazza Gondar - Viale Somalia (tratto fino rampa tangenziale) - Circonvallazione Salaria - Via Catalani (Largo Vessella) - Via del Foro Italico (tratto) - Strada golenale di collegamento tra Via Baiardo e Viale di Tor di Quinto (strada adiacenza ciclabile) - Viale di Tor di Quinto (tratto) - Via Capoprati - Piazzale Maresciallo Giardino.